

nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 anche al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

- (4) Benché la situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione sia in costante miglioramento, dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 la Francia ha rilevato un nuovo focolaio di questa malattia, del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola rurale a Brillon, nel nord del paese vicino alla frontiera belga. Tale paese ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno all'azienda infetta.
- (5) Anche il Belgio ha istituito una zona di sorveglianza, conformemente alla direttiva 2005/94/CE, a Brunehaut e a Rumes, nel nord del paese vicino alla frontiera francese, a seguito del recente focolaio confermato in Francia.
- (6) La Commissione ha esaminato le misure che la Francia e il Belgio hanno adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito al recente focolaio di influenza aviaria del sottotipo H5N8 nel nord della Francia e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente della Francia e quelli della zona di sorveglianza istituita in Belgio si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Francia e il Belgio, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Francia e la zona di sorveglianza istituita in Belgio, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito del recente focolaio in Francia. Le nuove aree relative alla Francia e al Belgio dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (8) È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Francia e la zona di sorveglianza istituita dal Belgio, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per la Commissione

Vytienis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

